



COMUNE DI BADIA PAVESE
Provincia di Pavia

N. 16 Reg. Del.

Codice Ente 11143

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 10 GIUGNO 2014 IN MATERIA DI ALIQUOTA I.U.C.

L'anno 2014 addì 22 del mese di settembre alle ore 21.00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

PRESENTI	SI	NO
CATTACIN DAMIANO	X	
ARCELLI GIUSEPPE	X	
GENNARI GILBERTO	X	
GARIONI EMILIANO	X	
GRANATA GINETTA	X	
BOSELLI CELESTINO	X	
BENZONI LUIGI	X	
DORE FABIO	X	
LANZA FABIO GIOVANNI	X	
GIOIA SIMON FILIPPO JEAN MARIE		X
TOTALE _10_	9	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Gabriele Maggiori.**

Il Sig. Cattacin Damiano – Presidente – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

con le deliberazioni consiliari n. 8 e n. 10 indicate in oggetto, questo Comune ha stabilito, rispettivamente, che l'aliquota della TASI per la generalità delle abitazioni principali sia pari all'1,5 per mille e che l'aliquota IMU per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, sia pari al 6 per mille.

Appurato che :

al riguardo, si evidenzia che il comma 677, primo periodo, dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che "il comune, può determinare l'aliquota (della TASI) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile". Il secondo periodo dello stesso comma 677 stabilisce, inoltre, l'ulteriore vincolo secondo cui, per l'anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Verificato che :

con riferimento alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 si è superato il vincolo previsto dal combinato disposto del primo e dell'ultimo periodo del citato comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 ;

Ritenuto pertanto doversi modificare l'aliquota IMU dal 6 al 4 per mille che sommata all'aliquota TASI del 1,5 per mille non superi il tetto massimo del 6 per mille , non avendo previsto alcuna detrazione ;

Visto il parere del Responsabile del Servizio ;

Con voti n. 8 favorevoli n. 1 astenuto (Dore)

DELIBERA

Di modificare la propria delibera n. 10 del 10/06/2014 avente per oggetto la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014 riducendo dal 6 per mille al 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale classificata in categoria A/1, A/8 ed A/9 .

Di trasmettere tempestivamente il presente atto mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale ;

Dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ex articolo 134 , comma 4 del TUEL.